Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Brevi considerazioni sulla nuova formulazione del comma 13 dell'art. 208 del Testo Unico ambientale introdotta dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4

A cura dell'Avv. Francesco Caliri

Fra le modifiche introdotte dal D.Lgs.16 Gennaio 2008 n.4 al Testo Unico Ambientale, in questa sede si evidenzia l'integrale sostituzione del comma 13 dell'art.208 e del comma 4 dell'art.210, aventi ad oggetto il potere di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione unica concessa da parte dell'amministrazione competente per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

La struttura dei commi sostituiti è praticamente identica, così come lo era nelle precedenti versioni.

Con tali modifiche si è sostanzialmente uniformata la disciplina in materia di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione, introducendo dei criteri che coincidono con quelli già definiti in tema di scarichi con l'art.130 ed in materia di emissioni con l'art.278, pertanto, alcune delle seguenti osservazioni, pur se focalizzate sul comma 13 dell'art.208, ben si prestano ad essere applicate a tutte le norme sopra citate.

La precedente formulazione del comma 13 dell'art.208 disponeva:

"Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa , previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata".

La nuova formulazione, introdotta dall'art.29 ter lett.b) del D.Lgs.16 Gennaio 2008 n.4, è la seguente:

"Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine[1] entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

[1] E' previsto in modo esplicito che la diffida debba avere un termine, ma ciò era implicitamente desumibile anche dal testo precedente. Una diffida senza la previsione di un termine per conformarsi a quanto dalla stessa disposto sarebbe priva di qualsiasi efficacia cogente.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato[2]*, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e*[3] *per l'ambiente;*

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente".

I) Una prima osservazione da fare è che la nuova formulazione contiene un esplicito riferimento all'applicazione, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del Testo Unico.

E' pertanto chiarito che, nel caso in cui il medesimo fatto sia contemporaneamente previsto come violazione sia dalla parte quarta del titolo VI sia dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'Amministrazione competente dovrà intraprendere nei confronti del trasgressore sia un procedimento sanzionatorio (amministrativo o penale) ai sensi del titolo VI della parte quarta sia un procedimento sanzionatorio che dalla diffida possa portare alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.208 comma 13.

II) E' stata totalmente eliminata dal nuovo testo la precedente dicitura "*Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione* ", sostituita semplicemente con la dicitura "*in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione*".

Per un verso, tale modifica sembra sottintendere che, concessa l'autorizzazione, un controllo sulla conformità alla stessa possa essere effettuato già prima dell'avviamento dell'impianto.

Per altro verso, tale modifica sembra sottintendere che le prescrizioni indicate nell'autorizzazione devono necessariamente richiamare quanto previsto dall'art.208 e, pertanto, la precedente dicitura *("questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo")* costituiva una inutile ripetizione della medesima disposizione.

III) La innovazione più importante è forse costituita dall'introduzione, rispetto alla formulazione precedente, del criterio della gravità dell'infrazione quale strumento per l'individuazione della sanzione applicabile. Al contempo, sembra che possa definirsi "grave" soltanto la violazione che comporti un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

---

[2] La sospensione non ha più il limite massimo di dodici mesi, con la conseguenza che può essere previsto un termine più lungo.

[3] E' evidente l'errore di stampa consistente nell'uso della congiunzione "e". Sarebbe stato corretto utilizzare la congiunzione "o", non essendo ipotizzabile che un pericolo per la salute pubblica non sia sufficiente in sé a giustificare la sospensione e la revoca dell'autorizzazione in assenza della contemporanea presenza di un pericolo per l'ambiente.
Da notare che la congiunzione "e" viene erroneamente utilizzata anche nell'art.210 comma 4 in materia di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in casi particolari e nell'art.130 in materia di scarichi, ma non nell'art.278 in materia di emissioni dove ritroviamo correttamente la lettera "o".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

La formulazione precedente, indipendentemente dalla natura (formale o sostanziale) della violazione e dalla gravità della stessa, sembrava imporre all'Amministrazione un procedimento standard temporalmente scandito. A seguito della violazione, l'Amministrazione era vincolata alla necessaria successione dei provvedimenti di diffida, di sospensione e di revoca.

Secondo la nuova disposizione l'Amministrazione può, a seconda della gravità dell'infrazione, disporre la diffida ovvero direttamente la diffida e la contestuale sospensione dell'autorizzazione, ma mai direttamente la revoca che rimane sembra sempre subordinata a due casi precisi:

1) al caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida;

2) al caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

Nel primo caso, non essendo altrimenti precisato, la revoca dell'autorizzazione conseguirebbe al mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla diffida in genere e quindi anche al mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla diffida prevista dalla lettera a) (per violazioni che non comportano un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente).

Da notare che, così interpretando, non sembra prevista per l'Amministrazione la possibilità di ordinare la sospensione dell'autorizzazione quale sanzione conseguente al mancato adeguamento alle prescrizioni di una diffida non avente ad oggetto violazioni costituenti un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, essendo obbligata tale Amministrazione a disporre, per un caso del genere, direttamente la revoca dell'autorizzazione.

La più grave sanzione della revoca sarebbe così irrogata per il solo fatto che non si è rispettato quanto previsto dalla diffida, senza disporre una previa sospensione dell'autorizzazione ed indipendentemente dall'esistenza di una situazione di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

Nel secondo caso, invece, l'Amministrazione competente,- essendo tenuta a disporre la revoca dell'autorizzazione solo nell'eventuale caso di "reiterate" violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente- qualora si verificasse un'unica ed assai grave violazione delle prescrizioni, che comportasse grave pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, non potrebbe mai disporre direttamente la revoca, ma solo la sospensione dell'autorizzazione.

È evidente che così intendendo la norma vi è qualcosa che non torna sul piano della proporzionalità ed adeguatezza della misura sanzionatoria rispetto alla gravità del fatto sanzionato.

Dato che risulta incongruente la previsione del potere di revoca dell'autorizzazione per il mancato adeguamento ad una diffida che concerna violazioni non costituenti un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, a fronte della previsione del solo potere di sospensione dell'autorizzazione per una violazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

che comporti un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, sarebbe auspicabile una riformulazione della norma (e delle altre norme dello stesso tenore) che faccia chiarezza.

La revoca dell'autorizzazione, quale sanzione più alta, dovrebbe essere sempre collegata alla presenza di un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente. Ciò è già previsto per il caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida di cui alla lettera b), avente ad oggetto violazioni che comportino pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente e per il caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

E' inoltre possibile ipotizzare che la singola inosservanza di una prescrizione non possa in sé costituire pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, mentre più inosservanze della medesima natura riescano ad integrare tale pericolo. In tal caso, il mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida di cui alla lettera a) potrebbe portare alla revoca dell'autorizzazione, ma solo nell'eventualità che dal mancato adeguamento a tale diffida ne sia conseguito un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

Francesco Caliri

Pubblicato il 22 febbraio 2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248